

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

(prov. di Palermo)

SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILI ABUSIVE REALIZZATE IN C/DA BAGNI, IN CATASTO AL FG. 8 P.LLA 77, E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

PROPRIETARIA: SOLAZZO FILIPPINA NATA A SCLAFANI BAGNI IL 16/07/1969, c.f. SLZ FPP 69L56 I541M E RESIDENTE A CERDA IN VIA DE GASPERI N. 45.

ORDINANZA N° 24 Reg. Ord.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Del comune suddetto;

VISTA la relazione del 24/07/2015 riguardante il sopralluogo espletato in data 22/07/2015 dal sottoscritto Ing. Ruggirello Vincenzo congiuntamente a:

- Maresciallo Lanzarotta Giuseppe della locale stazione dei Carabinieri.
- Serio Mario Vincenzo, Capuano Rosolino, Cilibrasi Antonio, VV.UU. del comune di Sclafani Bagni;

dalla quale si evince che sul terreno di proprietà della Sig.ra SOLAZZO FILLIPPINA, sopra generalizzata, sono stati realizzati le seguenti opere edili abusive consistenti in::

- fabbricato in muratura ad una elevazione f.t. e tetto a falda inclinata pendente verso il prospetto principale avente struttura in legno sormontata da lastre, verosimilmente, di eternit. Le dimensioni esterne sono di ml. 3,50 x 2,50 con altezza alla gronda di ml. 2,00. Altezza libera interna da ml. 1,70 a 2,00.
- Addossato al fabbricato di cui al punto 1) risulta posizionato un manufatto con struttura precaria in legno e tavolato, tampognato e coperto con lastre di lamiera zincata. Le dimensioni esterne sono di ml. 1,70 x 2,70 con altezza alla gronda di ml. 1,55.
- Antistante ai manufatti di cui sopra vi sono n. 3 piattaforme in cemento della superficie di (3,20x2,50) 8,00 mq., (1,50x1,50) 2,25 mq., (forma irregolare) mq. 15,20.

Gli immobili sono destinati, presumibilmente, a deposito attrezzi e prodotti agricoli.

CONSIDERATO che:

- la Sig.ra SOLAZZO FILLIPPINA ha ereditato parte del terreno sul quale insistono le opere in argomento dal genitore SOLAZZO SALVATORE, deceduto in Sclafani Bagni il 07/02/2005, giusta Denuncia di Successione n. 38, vol. 484, reg.ta a Termini Imerese il 15/07/2005, e rilevato le quote dei restanti eredi aventi titolo con atto di divisione presso notaio Gianfranco Pulvino del 19/10/2005, Rep n. 11648, raccolta n. 4463;
- a dimostrazione che l'abuso è stato realizzato dal genitore SOLAZZO SALVATORE, in fase di sopralluogo la proprietaria spontaneamente esibiva n. 3 (tre) foto risalenti ad epoca anteriore l'anno 2005, anno in cui decedeva l'originario proprietario del fondo sig. SOLAZZO Salvatore;

- è stato accertato che le opere in questione non risultano riportate nella Carta Tecnica Regionale n. 609150, restituita a seguito di ripresa aerea in "ottobre" 1992".

CONSIDERATO che la tipologia dei lavori riguardanti i manufatti edilizi rientrano tra quelli soggetti a Concessione Edilizia e le piattaforme in cemento ad Autorizzazione Edilizia, da verifiche effettuate presso l'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione degli stessi non risulta che siano state presentate istanze o rilasciate alla ditta proprietaria e al suo genitore Concessione/Autorizzazione Edilizia, anche in Sanatoria, ai sensi della normativa urbanistica-edilizia vigente.

VISTI gli Atti d'Ufficio, il vigente regolamento edilizio e le norme che disciplinano l'edificazione nell'area interessata dai lavori abusivi accertati, la quale è sottoposta ai seguenti vincoli:

- Sismico ai sensi della Legge n. 64/74;
- Idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
- Paesaggistico ai sensi del D.L. n. 42/2004;
- Parco delle Madonie Istituito con D.A. n. 1489/89 del 09/11/1989 e successive modifiche;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per ingiungere la demolizione delle opere abusive realizzate;

VISTO il Testo unico per l'Edilizia (D.P.R. 06/06/2001 n. 380);

VISTI la L. 64/1974, D.L. 42/2004, L.R. 37/85;

VISTO il D.L. 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. D.A. n. 1489/89 del 09/11/1989, che istituisce il Parco della Madonie e successive modifiche;

INGIUNGE

alla proprietaria **SOLAZZO FILIPPINA**, sopra generalizzata, la demolizione delle opere abusive sopra descritte ed il ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

che, salvo la regolarizzazione delle opere abusive con la procedura prevista dall'art. 36 D.P.R. 06/06/2001 n. 380, il semplice accertamento di inottemperanza all'ingiunzione costituisce titolo per acquisire gratuitamente al patrimonio del comune le opere abusivamente realizzate, l'area di sedime e quella necessaria per la realizzazione di opere analoghe, come prescritto dalla vigente normativa urbanistica.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Proprietaria e trasmesso in copia agli Enti ed uffici di cui all'art. 2 della L.R. n. 37/85, nonché alla Procura della Repubblica.

I VV.UU. e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento, relativamente all'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, e di segnalarne tempestivamente l'eventuale inottemperanza alla scadenza del termine prefissato.

Dalla Residenza Municipale 05/08/2015

Il Responsabile del Settore
Ing. Vincenzo Ruggirello

